



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Messina

Prot. Ris. n° 1111/14

All'On.le Sig. Presidente
della Camera dei Deputati
ROMA

OGGETTO: Procedimento penale n. 7696/11 R.G.N.R. e N. 2298/12 R.G. GIP, nei confronti dell'on. Francantonio Genovese, nato a Messina il 24 dicembre 1968, per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e altro. Richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina in data 17 marzo 2014.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 68 della Costituzione, e dagli artt. 4 comma 2 e 5 della legge 140/2003, comunico alla S.V. on.le che – con ordinanza emessa in data 17 marzo 2014 – il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, su richiesta di quest'Ufficio, ha applicato nei confronti dell'on. Francantonio Genovese, nato a Messina il 24 dicembre 1968, la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), nonché per taluni reati specifici di peculato, truffa aggravata, riciclaggio, e finanziari, commessi attraverso le attività di taluni enti di formazione e società a lui direttamente o indirettamente riconducibili.

Ai sensi delle norme dianzi richiamate, il Giudice ha altresì dichiarato la sospensione dell'esecuzione della misura in attesa dell'autorizzazione della Camera dei Deputati (richiesta con separato atto), e ha disposto l'inoltro degli atti alla Camera dei deputati a mezzo di quest'Ufficio, quale organo dell'esecuzione.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Giudice, trasmetto quindi alla S.V. on.le, per le determinazioni di Sua competenza, i seguenti atti: 1) ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del parlamentare; 2) richiesta cautelare presentata da quest'Ufficio; 3) atti del procedimento trasmessi al Giudice a corredo della richiesta sub 2).

Per la consegna alla S.V. della citata documentazione è stata delegata la Squadra Mobile della Questura di Messina.

Con riguardo.

Messina, 18 marzo 2014

Il Procuratore della Repubblica

Guido Lo Forte



DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IL 18/03/14
 Cancelliere
di Santa Maria Nostro



Tribunale di Messina

Sezione dei giudici per le indagini preliminari

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE DI MISURA CAUTELARE PERSONALE

(art. 68 Cost., artt. 4 e 5 Legge 140/2003)

Al Sig. Presidente della Camera dei Deputati

Visti gli atti del proc. n. n. 7696/11 r.g.n.r. – 2298/12 r.g.Gip nell'ambito del quale si procede in relazione ai fatti ed alle norme di legge elencati in calce alla presente;

Premesso che con ordinanza in data odierna è stata applicata misura cautelare personale nei confronti dell'**On. Francantonio Genovese** nato a Messina il 24/12/1968, con riferimento alle ipotesi di cui ai capi 1), 11), 12), 14), 15), 19), 21), 41) dell'elenco riportato in calce alla presente;

Rilevato che l'On. Francantonio Genovese risulta Deputato della Repubblica;

che, pertanto, ai sensi dell'art. 68 Cost. e dell'art. 4 L. 140/2003, è stata dichiarata la sospensione dell'esecuzione della misura cautelare personale;

che conseguentemente deve chiedersi alla Camera dei Deputati l'autorizzazione alla esecuzione della predetta misura cautelare;

che deve farsi rinvio all'ordinanza cautelare ai fini di una compiuta ricostruzione delle vicende e della motivazione delle decisioni adottate;

che ai sensi dell'art. 5 L. 140/2003 si ritiene di dovere allegare alla presente l'ordinanza cautelare, la richiesta di applicazione della misura formulata dai pubblici ministeri, nonché la copia degli atti del procedimento trasmessi a corredo della richiesta applicativa di misura; che per una più agevole disamina appare utile trasmettere, in uno con la copia cartacea, copia informatica degli atti più rilevanti, nonché copia della documentazione digitale trasmessa dai pubblici ministeri;

che, in assenza di puntuale disciplina legislativa, si reputa di dovere notificare copia della presente all'Onorevole Deputato nei cui confronti viene avanzata la richiesta di autorizzazione;

Ritenuto che l'inoltro della presente deve essere curato dal Pubblico Ministero, quale organo dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 92 att. c.p.p.; visto l'art. 655 c. 4 c.p.p.;

visto l'art. 68 Cost.; visti gli artt. 4 e 5 L. 140/2003;

p.q.m.

Tribunale di Messina
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

chiede che la Camera dei Deputati, valutata la sussistenza dei presupposti, conceda la prescritta autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale di cui in premessa nei confronti dell'Onorevole **Francantonio Genovese** nato a Messina il 24/12/1968;

per l'effetto chiede all'Onorevole Presidente della Camera dei Deputati l'avvio della relativa procedura.

Dispone che la presente, unitamente a copia della documentazione indicata in calce, venga depositata presso la Presidenza della Camera dei Deputati per l'avvio delle procedure di competenza.

Dispone che copia della presente venga notificata, successivamente al deposito presso la Camera dei Deputati, all'Onorevole Francantonio Genovese.

Dispone la trasmissione della presente al Pubblico Ministero in sede perché provveda, a mezzo Polizia Giudiziaria, contestualmente all'esecuzione dell'ordinanza cautelare nei confronti dei coindagati, al predetto deposito presso la Presidenza della Camera dei Deputati ed alla successiva notifica all'indagato.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

(il presente documento si compone di otto fogli compreso il presente)

Messina 17/3/2014



Il Cancelliere
Marla Andara Rizzo

il giudice
(Giovanni De Marco)



Si allegano alla presente, per il deposito presso la Camera dei Deputati:

- ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti dell'On. Francantonio Genovese;
- richiesta applicativa di misura cautelare formulata dai Pubblici Ministeri;
- copia cartacea degli atti del fascicolo;
- n. 3 CD-Rom contenenti: copia informatica di alcuni degli atti contenuti nel fascicolo; copia della documentazione informatica trasmessa dai pubblici ministeri e/o allegata alle informative.

FATTI PER I QUALI È IN CORSO IL PROCEDIMENTO E NORME DI LEGGE CHE SI ASSUMONO VIOLATE

GENOVESE Francantonio (in concorso con GALLETTI Stefano— LA MACCHIA Salvatore — SCHIRÒ Elena — SCHIRÒ Giovanna - FAZIO Domenico)

1) Del delitto p. e p. dall'art. 416 c.p., per essersi associati tra loro e con SAUTA Elio, FELICCIOTTO Graziella, BARTOLONE Nicola, LO PRESTI Natale, CANNAVO' Concetta, SCHIRO' CHIARA, per i quali si procede separatamente, essendo legati con costoro anche da vincoli di appartenenza politica e familiare, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di peculato, truffa aggravata, riciclaggio, falso in bilancio nonché reati finanziari e contro la pubblica amministrazione (in concorso con pubblici ufficiali), attra-

Tribunale di Messina
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

verso le attività degli enti di formazione ARAM, LUMEN, E.S.O.FOP, Training Service, L&C Learning & Consulting, CESAM, APINDUSTRIA, NT SOFT, ECAP, IAL, ENFAP, RETI a loro direttamente o indirettamente riconducibili e delle seguenti società, che erogavano servizi ai predetti enti, essendo sempre da loro sempre gestite e controllate: CALESERVICE srl, CENTRO SERVIZI 2000 srl., SICILIA SERVICE srl, ELFI IMMOBILIARE srl, TRINACRIA 2001 srl, NAPI Service srl. Compiendo sempre le attività illecite in conflitto di interesse rispetto alla destinazione del denaro pubblico dagli stessi gestito, orientandole sia a profitto personale sia a finalità di propaganda politico-elettorale, ed attingendo illecitamente ai fondi erogati dalla Regione Siciliana per la formazione professionale, grazie anche al sostegno politico ed alle pressioni esercitate dagli esponenti di riferimento, ed in primo luogo da GENOVESE per garantire l'accreditamento degli enti, il finanziamento dei progetti, l'erogazione delle anticipazioni e dei saldi.

Con l'aggravante per Genovese di essere capo e promotore dell'organizzazione.

In Messina, sino a Dicembre 2013.

GENOVESE Francantonio

11) Del delitto p. e p. dagli art. 110, 648bis c.p., perché, dopo che erano stati compiuti delitti di truffa aggravata, peculato altri reati ai danni della regione siciliana da parte di soggetti (Schirò Chiara, Cannavò Concetta) operanti per conto di società erogatrici di servizi nei confronti degli enti di formazione professionale (Centro Servizi 2000 srl), compiva operazioni volte a trasferire il denaro proveniente da tali reati, ovvero comunque operazioni su tali proventi tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ed in particolare:

percepiva dalla stessa società – sotto forma di compensi per consulenze in realtà mai rese – le seguenti somme di denaro:

da Schiro Chiara – per conto della Centro Servizi 2000srl - € 91.800,00 ed IVA € 18.360,00 nell'anno 2006; € 47.825,00 ed IVA € 9.565,00 nell'anno 2008, somme provento di truffa e peculato dalla stessa commessi ai danni della Regione Siciliana;

e successivamente trasferiva interamente alla Caleservice SPA, di cui era titolare per il 99,7 %, le medesime somme giustificando i trasferimenti sotto forma di servizi ottenuti dalla predetta Caleservice nel medesimo periodo di tempo, tra cui consulenze fittizie (questa volta passive per un ammontare complessivo pari ad euro 120.000 + IVA annui) e nonchè sotto altre forme (quali fitti di locazioni passive per immobili della società di cui era proprietario ed amministratore di fatto); così di fatto ostacolando la ricostruzione della provenienza illecita delle predette somme e comunque compiendo operazioni sulle stesse volte ad impedirne la identificazione.

In Messina fino al 2012

GENOVESE (in concorso con GIUNTA Roberto)

12) Del delitto p. e p. dagli art. 110, 648bis c.p., perché, in concorso tra loro, Genovese, dopo che erano stati compiuti delitti di truffa aggravata, peculato altri reati ai danni della regione siciliana da parte di soggetti (Schiro' Chiara, Cannavò Concetta) operanti per conto di società erogatrici di servizi nei confronti degli enti di formazione professionale (Centro Servizi 2000 srl) riceveva da GIUNTA Roberto - per conto della Centro Servizi 2000srl - euro 98.800 (ed IVA E. 19.760) nell'anno 2010, somme in sé provento di truffa e peculato commessi dagli amministratori pro tempore della società ai danni della Regione siciliana;

e successivamente trasferiva alla Caleservice SPA, di cui era titolare per il 99,7 % e che di fatto amministrava, le medesime somme giustificando i trasferimenti sotto forma di compensi per servizi ottenuti dalla predetta Caleservice nel medesimo periodo di tempo, tra cui consulenze fittizie (a propria volta ottenute per un ammontare complessivo pari ad euro 120.000 + IVA annui) e locazioni passive; così di fatto ostacolando la ri-

Tribunale di Messina
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

costruzione della provenienza illecita delle predette somme e comunque compiendo operazioni sulle stesse volte ad impedirne la identificazione.

In Messina, nell'anno 2010

GENOVESE Francantonio (in concorso con CANNAVO' Concetta, SCHIRO' Elena)

14) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, la prima nella qualità di legale rappresentante dell'ente LUMEN e dunque incaricata di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, in concorso con CANNAVO' amministratore unico di CALESERVICE srl, si appropriava di denaro pubblico erogato per finalità di pubblico interesse (per progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) erogando - senza controprestazione e col pretesto di una consulenza mai resa - 18000 euro in favore della CALESERVICE della quale il cognato GENOVESE era amministratore di fatto e socio al 99,97 % ed il marito RINALDI Franco socio allo 0,03%.

In Messina nel 2010

15) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 640bis c.p., perché, in concorso tra loro, SCHIRO' Elena quale rappresentante LUMEN ONLUS , con artifici - consistiti nell' affidare nell'ambito dei progetti IEF2009A0139ed IEF2009CO290 , una consulenza (per elaborazione dati del personale, rapporti Enti Previdenziali, redazione bilancio e compilazione dichiarazioni fiscali) alla CALESERVICE, rappresentata da CANNAVO' Concetta, che era sprovvista di dipendenti e di professionalità idonee all'espletamento -, inducendo in errore la Regione Siciliana circa le effettive giustificazioni della spesa e l'espletamento della consulenza, per la quale in realtà niente veniva compiuto da CALESERVICE, conseguivano per sé e per il proprio gruppo un ingiusto profitto pari ad euro 18.000, con danno per l'ente pubblico.

In Messina fino al 2013, data dell'ultima nota di revisione.

GENOVESE Francantonio

16) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché, al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2007 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 313.117,00.

In Messina nel 2008

17) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché , al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2008 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 323.117,00

In Messina nel 2009

18) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché , al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2009 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 313.117,00

In Messina nel 2010

Tribunale di Messina
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

19) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché, al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2010 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 408.600,00

In Messina nel 2011

20) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché, al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2011 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 479.313,00

In Messina nel 2012

21) del delitto p. e p. dagli art. 61 n.2, 81 cpv. c.p., 8 Dlgs 74/2000 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso emetteva documenti relativi ad operazioni inesistenti per consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, per i seguenti anni di imposta, ammontari e beneficiari:

- ANNO 2007 – imponibile € 183.600,00 ed IVA € 36.720,00, nei confronti della s.r.l. GE.IMM.;
- ANNO 2008 – imponibile € 167.224,92 ed IVA € 33.444,98 nei confronti delle s.r.l. Centro Servizi 2000 e GE.IMM.;
- ANNO 2009 – imponibile € 51.000,00 ed IVA € 10.200,00 s.r.l. GE.FIN.;
- ANNO 2010 – imponibile € 228.800,00 ed IVA € 45.760,00, delle s.r.l. Centro Servizi 2000 e GE.IMM.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto anche allo scopo di eseguire il delitto di riciclaggio cui al cap. 11 e 12).

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

GENOVESE (in concorso con CANNAVO')

34) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000 perché, nella loro rispettiva qualità di rappresentanti legali (co-amministratori) di GEFIN srl, al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di una fattura per operazioni inesistenti emessa dallo stesso GENOVESE, indicavano nella dichiarazione annuale del 2010 relativa all'anno d'imposta 2009 elementi passivi fittizi pari a € 51.000,00 ed IVA indetraibile € 10.200,00

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

GENOVESE Francantonio (in concorso con SCHIRO' Elena, CANNAVO' Concetta)

35) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 640bis c.p., perché in concorso tra loro CANNAVO' e SCHIRO' quali rappresentanti legali pro tempore della LUMEN ONLUS nel contratto in data 2/1/2006 con cui l'associazione, nell'ambito del progetto IF2006A0123, affidava al CONSORZIO NOE' (rappresentato da FAVAZZO CARMELO, già presidente del consiglio direttivo dell'associazione LUMEN fino al 17/6/2005, sostituito nell'incarico proprio da Cannavo' Concetta) la consulenza per il servizio di qualità per l'anno 2006 con un corrispettivo di € 31.000,00 (trentunomila), con artifici – consistiti nel giustificare tali pagamenti con l'espletamento di consulenze, in realtà mai svolte ed inducendo così in errore la Regione siciliana – in realtà erogavano somme di denaro in favore di FAVAZZO Carmelo quale corrispettivo per l'acquisizione del controllo dell'ente LUMEN ONLUS da parte di GENOVESE Francantonio e del gruppo politico di riferimento, caricando sulla Regione i relativi costi; somme che SCHIRO' Elena dapprima provvedeva a liquidare in favore del

Tribunale di Messina
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

FAVAZZO (con bonifico tramite Banca Nuova con valuta 17/2/2009) e successivamente portava a rimborso nelle note di revisione, così inducendo in errore la Regione Siciliana circa le effettive giustificazioni della spesa, così conseguendo per sé e per il proprio gruppo un ingiusto vantaggio con danno per l'ente pubblico.

In Messina fino al 15/2/2010, data della nota di revisione.

GENOVESE Francantonio (in concorso con SCHIRO' Elena, CANNAVO' Concetta)

36) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, Schirò e Cannavò nella qualità di legali rappresentanti pro tempore dell'ente LUMEN, e dunque incaricati di pubblico servizio in quanto gestori dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, si appropriavano di denaro pubblico erogato per finalità di pubblico interesse (per progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e — con la condotta specificata nel capo che precede — li destinavano in favore di FAVAZZO Carmelo in adempimento di un accordo intercorso e quale corrispettivo per l'acquisizione del controllo dell'ente LUMEN ONLUS da parte di GENOVESE Francantonio e del suo gruppo politico di riferimento, nel cui interesse direttamente hanno agito.

In Messina il 17.3.2009

GENOVESE Francantonio (in concorso con SCHIRO' Elena, CANNAVO' Concetta)

37) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 640bis c.p., perché Schirò e Cannavò quali rappresentanti legali pro tempore della LUMEN ONLUS nel contratto in data 2/1/2008 affidava al CONSORZIO NOE' (rappresentato da FAVAZZO CARMELO, già presidente del consiglio direttivo dell'associazione LUMEN fino al 17/2/2005) un incarico di consulenza per i servizi a qualsiasi titolo svolti dalla LUMEN per gli anni 2008-2011 con un corrispettivo annuo di € 19.400,00 (per un totale di euro 38.800,00) con artifici — consistiti nel giustificare tali pagamenti con l'espletamento di consulenze, in realtà mai svolte ed inducendo così in errore la Regione siciliana — in realtà erogava somme di denaro in favore di FAVAZZO Carmelo, quale corrispettivo per l'acquisizione del controllo dell'ente LUMEN ONLUS da parte di GENOVESE Francantonio e del suo gruppo politico di riferimento, caricando sulla Regione i relativi costi; somme che SCHIRO' Elena dapprima provvedeva a liquidare in favore del FAVAZZO (con bonifici tramite Banca Nuova del 20.2.2009 e del 20.1.2010 di euro 19.400 cadauno) e successivamente portava a rimborso nelle note di revisione, così inducendo in errore la Regione Siciliana circa le effettive giustificazioni della spesa, e conseguendo per sé e per il proprio gruppo un ingiusto vantaggio con danno per l'ente pubblico.

In Messina fino al 2013 data della nota di revisione

GENOVESE (in concorso con SCHIRO' Elena, CANNAVO')

38) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché Schirò e Cannavò nella qualità di legali rappresentanti pro tempore dell'ente LUMEN, e dunque incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, si appropriava di denaro pubblico erogato per finalità di pubblico interesse (per progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e — con la condotta specificata nel capo che precede — li destinava in favore di FAVAZZO Carmelo in adempimento di un accordo intercorso anche con CANNAVO' e quale corrispettivo per l'acquisizione del controllo dell'ente LUMEN ONLUS da parte di GENOVESE Francantonio e del suo gruppo politico di riferimento, nel cui interesse direttamente ha agito.

In Messina fino al 20.1.2010

Tribunale di Messina
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

finanziamento (sotto forma di anticipi e di saldi di denaro pubblico) e le maggiori somme derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto, e dalle differenze dai prezzi di mercato, per un importo pari ad euro 98.235.

In Messina fino al Dicembre 2013

GENOVESE (in concorso con DI LORENZO, IMBESI, LA MACCHIA, RINALDI, FAZIO Domenico, GIUNTA Roberto, LA FAUCI Giandomenico e CHIAIA Liliana)

41) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 640bis c.p., perché in concorso tra loro, LA MACCHIA quale gestore di fatto dell'ente per conto di GENOVESE e RINALDI, DI LORENZO e IMBESI quali presidenti e vice presidente dell'ente di formazione ENFAP, con artifizii e raggiri, - consistiti nel consentire che i dipendenti FAZIO Domenico, GIUNTA Roberto, LA FAUCI Giandomenico e CHIAIA Liliana risultassero formalmente al loro posto di lavoro, mentre in realtà gli stessi erano distaccati nello svolgimento di funzioni private (segreteria politica in favore degli onorevoli GENOVESE e RINALDI) - inducendo in errore gli organi regionali mediante false attestazioni e rendicontazioni circa lo svolgimento di attività lavorativa presso gli enti di formazione, conseguivano un ingiusto profitto rappresentato dalla percezione delle anticipazioni e dei saldi erogati dalla Regione all'ENFAP per il pagamento con denaro pubblico degli stipendi dei dipendenti senza che gli stessi avessero prestato regolare servizio.

In Messina dall'ottobre 2010 al giugno 2013 per FAZIO Domenico dal 05.10.2012 al 21.12.2012; per LA FAUCI Roberto, dal 05.10.2012 al 31.12.2012 e dal 01.01.2013 al 30.06.2013; per GIUNTA Roberto dal 05.10.2012 al 28.11.2012; per CHIAIA Liliana dal 05.10.2012 al 19.12.2012.



DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 10/03/14



Cancelleria
d.ssa Anna Maria Nostro

N. 7696/11 r.g.n.r.
N. 2298/12 r.g. Gip



Tribunale di Messina

Sezione dei giudici per le indagini preliminari

TRIBUNALE DI MESSINA
UFF. DEL G.I.P.
E' COPIA INFORMATICA ALL'ORIGINALE
Messina, 17-3-2014
Il Canciere
Maria Maddalena Rizzo

ORDINANZA SU RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE

Il giudice per le indagini preliminari;

visti gli atti del procedimento penale n. 2298/12 r.g.Gip, 7696/11 r.g.n.r. nei confronti di:

- 1) **GENOVESE Francantonio**, nato a Messina il 24.12.1968, assistito dagli avv.ti Nino Favaz-
zo del Foro di Messina e Carlo Enrico Paliero del Foro di Milano;
- 2) **LAMACCHIA Salvatore**, nato a omissis ;
- 3) **GIUNTA Roberto**, nato a omissis ;
- 4) **FAZIO Domenico**, nato a omissis ;
- 5) **SAUTA Elio**, nato a omissis ;
- 6) **SCHIRO' Elena**, nata a omissis ;
- 7) **SCHIRO' Giovanna**, nata a omissis ;
- 8) **GALLETTI Stefano**, n. omissis ;
- 9) **POZZI Giuseppina** nata a omissis ;
- 10) **IMBESI Liliana** nata a omissis ;
- 11) **CANNAVO' Concetta**, nata a omissis ;
- 12) **LO PRESTI Natale**, nato a omissis ;
- 13) **SCHIRO' Chiara**, nata a omissis ;
- 14) **FELICIOTTO Graziella**, nata a omissis ;
- 15) **CAPONE Carmelo**, nato a omissis ;
- 16) **CAPONE Natale**, nato a omissis ;
- 17) **CAMBRIA Francesco**, nato a omissis ;
- 18) **DE GREGORIO Orazio**, nato a omissis ;
- 19) **RINALDI Francesco**, nato a omissis ;
- 20) **PIRAINO Paola**, nata a omissis ;

Ar

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

- 21) BUDA Francesco, n. a omissis ;
 22) NATOLI Salvatore, n. a omissis ;
 23) DI LORENZO Antonino, n. omissis ;
 24) LA FAUCI Roberto, n. a omissis ;
 25) CHIAIA Liliana, n. a omissis ;

per i reati di cui agli artt.:

GENOVESE Francantonio- GALLETTI Stefano- LA MACCHIA Salvatore - SCHIRÒ Elena - SCHIRÒ Giovanna - FAZIO Domenico

1) Del delitto p. e p. dall'art. 416 c.p., per essersi associati tra loro e con SAUTA Elio, FELICIOTTO Graziella, BARTOLONE Nicola, LO PRESTI Natale, CANNAVO' Concetta, SCHIRO' CHIARA, per i quali si procede separatamente, essendo legati con costoro anche da vincoli di appartenenza politica e familiare, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di peculato, truffa aggravata, riciclaggio, falso in bilancio nonché reati finanziari e contro la pubblica amministrazione (in concorso con pubblici ufficiali), attraverso le attività degli enti di formazione ARAM, LUMEN, E.S.O.FOP, Training Service, L&C Learning Consulting, CESAM, APINDUSTRIA, NT SOFT, ECAP, IAL, ENFAP, RETI a loro direttamente o indirettamente riconducibili e delle seguenti società, che erogavano servizi ai predetti enti, essendo sempre da loro sempre gestite e controllate: CALESERVICE srl, CENTRO SERVIZI 2000 srl., SICILIA SERVICE srl, ELFI MOBILIARE srl, TRINACRIA 2001 srl, NAPI Service srl. Compiendo sempre le attività illecite in conflitto di interesse rispetto alla destinazione del denaro pubblico dagli stessi gestito, orientandole sia a profitto personale sia a finalità di propaganda politico-elettorale, ed attingendo illecitamente ai fondi erogati dalla Regione Siciliana per la formazione professionale, grazie anche al sostegno politico ed alle pressioni esercitate dagli esponenti di riferimento, ed in primo luogo da GENOVESE per garantire l'accreditamento degli enti, il finanziamento dei progetti, l'erogazione delle anticipazioni e dei saldi.

Con l'aggravante per Genovese di essere capo e promotore dell'organizzazione.

In Messina, sino a Dicembre 2013.

SAUTA - LO PRESTI - BUDA - NATOLI - GALLETTI

2) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità di seguito descritte, - SAUTA quale legale rappresentante dell'ente ARAM, ammesso a finanziamenti pubblici regionali in materia di formazione professionale e, dunque, incaricato di pubblico servizio, BUDA quale legale rappresentante della SICILIA SERVICE s.r.l., GALLETTI quale regista dell'operazione e commercialista e fino al 2010 socio - si appropriavano di ingenti somme di denaro pubblico distraendolo dalle finalità della formazione, secondo il seguente meccanismo:

SAUTA versava alla SICILIA SERVICE, di cui era titolare occulto tramite prestanomi, la somma complessiva di € 670.369,67 come corrispettivo di n. 7 contratti di noleggio di attrezzature stipulati tra il 1.3.2007 e il 2.1.2012 (dei quali non era provata la consegna, né rinvenute le bolle di accompagnamento, ma unicamente le fatture di acquisto delle attrezzature oggetto di noleggio - emesse a loro volta da società facenti riferimento a se stesso, come la Trinacria 2001 srl ovvero la NAPI Service e la Plain Assistance, facenti capo a Lo Presti, con i quali intercorrevano ulteriori interessenze illecite - che riportavano cartolarmente il prezzo complessivo di € 269.764,95; cifra che - quand' anche il noleggio fosse realmente avvenuto - ne renderebbe del tutto incongruo il canone (perché pari al 250% del costo che risultava sostenuto per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio) e dunque tale da produrre una appropriazione del denaro pubblico destinato alle finalità formative, in relazione ai progetti finanziati dalla Regione, garantendo un'ingiusta locupletazione alla società SICILIA SERVICE e per suo tramite al SAUTA medesimo;

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

LO PRESTI concorreva nel reato, agevolando il SAUTA ad occultare la sua partecipazione in SICILIA SERVICE, perché su espressa richiesta di GALLETTI – commercialista della società - svolgeva il ruolo di socio ed amministratore apparente, (in tale veste stipulava il contratto di noleggio del 2.1.2012), ed inoltre emetteva fatture anche per operazioni inesistenti relative ai beni da fornire, ed otteneva in cambio - per sè e per le società NAPI Service e la Plain Assistance di cui era titolare - commesse da enti di formazione in violazione delle regole sulla scelta del contraente.

BUDA concorreva nel reato, agevolando il SAUTA ad occultare la sua partecipazione in SICILIA SERVICE prestandosi a fungere da amministratore apparente (in tale veste stipulava i contratti di noleggio del 2.1.2009, 2.1.2010, 2.1.2011)

GALLETTI concorreva nel reato inducendo NATOLI Salvatore ad assumere il ruolo apparente di amministratore della società SICILIA Service, affinché non fosse palese l'interesse economico di SAUTA Elio, contribuendo agli illeciti con la determinazione e la consapevolezza derivanti dal suo ruolo professionale di commercialista e socio, ed in questa veste agevolando il trasferimento del profitto nel patrimonio di Sauta ovvero consentendone la fruizione in altri modi, attraverso spese estranee all'oggetto sociale (generi di lusso, viaggi) sostenuti da SICILIA Service, delle quali in parte anch'egli fruiva;

NATOLI concorreva nel reato, agevolando il SAUTA ad occultare la sua partecipazione in SICILIA SERVICE prestandosi a fungere da amministratore apparente (risultano stipulati a suo nome, ma in realtà non da lui sottoscritti contratti del 1.3.2007 e 2.1.2008)

Così appropriandosi, in concorso tra loro, di una somma pari a 670.369,67, ovvero in ogni caso non inferiore ad euro 400.000.

In Messina, sino al 22 maggio 2012, data dell'ultima fattura.

3) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità descritte ai capi che precedono, con artifici, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana

sulla sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del contributo (documenti di trasporto e preventivi di almeno tre ditte fornitrici, dichiarazione relativa al fatto che le attrezzature utilizzate nel progetto non abbiano già usufruito di contributi pubblici; perizia giurata sulla convenienza ed altri parametri della circ. reg sic. N. 6/04/FP dell'11.6.2004).

sulla correttezza dei rapporti negoziali instaurati, sulla effettiva riferibilità a Sauta delle attività poste in essere da SICILIA SERVICE e sulla assenza di conflitto d'interesse con ARAM di cui lo stesso era titolare

sulla sussistenza effettiva e sulla esatta entità della prestazione resa ed in ogni caso – per la parte di noleggio eventualmente effettuato – sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione,

così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento regionale a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti da servizi mai resi, ovvero resi con sproporzionata lievitazione dei canoni.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina fino al 2013 data dell'ultima revisione.

LO PRESTI - SAUTA

4) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 640bis c.p., perché in concorso tra loro il primo quale legale rappresentante di NAPI SERVICE, acquistava il mezzo usato Fiat scudo targato BY 504 YZ del 2001 per l'importo di euro 2400 e successivamente lo noleggiava all' ARAM, di cui il SAUTA era legale rappresentante,

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

per la somma di euro 750 mensili, stipulando due contratti per il periodo dal 1.7.2011 al 31.12.2011 e dal 24.9.2012 al 31.5.2013

e dunque con artifici, - consistiti nella formazione di progettazioni piani di budget e rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana sulla sussistenza e sulla esatta entità della prestazione resa ed in ogni caso - qualora il noleggio fosse stato eventualmente effettuato - sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, conseguivano un ingiusto profitto pari ad anticipazioni versate dalla Regione Siciliana per canoni di noleggio versati al locatore fino ad euro 10500 rispetto ad un bene il cui valore di mercato non era superiore ad euro 2400.

In Messina fino al maggio 2013

POZZI - SAUTA - LO PRESTI

5) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché POZZI quale legale rappresentante della NAPI service, che operava anche nell'interesse del marito LO PRESTI, stipulando con SAUTA, nella qualità di presidente dell'ARAM, i contratti di noleggio di attrezzature per la formazione professionale del 30.1.2006, del 20.9.2006 e del 27.4.2007, con artifici, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, - inducevano in errore la regione siciliana:

- sulla sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dei fondi regionali destinati alla formazione professionale (produzione dei documenti di trasporto e preventivi di almeno tre ditte fornitrici, dichiarazione relativa al fatto che le attrezzature utilizzate nel progetto non abbiano già usufruito di contributi pubblici; perizia giurata sulla convenienza ed altri parametri della circ. reg sic. N. 6/04/FP dell'11.6.2004) già anticipati per progetti di formazione e in ragione dei quali erano successivamente rendicontati i contratti per noleggio di attrezzature del 30.1.2006 e del 20.9.2006 e del 27.4.2007;
- sulla correttezza dei rapporti negoziali instaurati, sulle cointeressenze tra Sauta e Lo Presti, titolare del pacchetto societario della NAPI e marito della POZZI, sulla assenza di conflitto d'interesse con ARAM di cui lo stesso era SAUTA titolare;
- sulla sussistenza e sulla esatta entità della prestazione resa, della quale non sono state rinvenute tracce documentali (bolle, trasporti) ed in ogni caso - per la parte di noleggio eventualmente effettuato - sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, giustificando artificiosamente gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento regionale a seguito della rendicontazione e le somme derivanti da servizi mai resi, ovvero resi con sproporzionata lievitazione dei canoni pari comunque al 357% rispetto al canone di mercato e conseguendo così un profitto pari almeno ad euro 76.351.

In Messina fino al 2011 data dell'ultima rendicontazione

6) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 640bis c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità di seguito descritte, SAUTA quale legale rappresentante dell'ente ARAM, POZZI quale legale rappresentante della NAPI services.r.l., che operava anche nell'interesse del marito LO PRESTI, con artifici e raggiri così congegnati:

POZZI e SAUTA stipulavano rispettivamente per conto di N.A.P.I. Service S.r.l. ed A.R.A.M., contratti "contratti di pulizia dei locali ad uso scolastico e/o corsi di formazione professionale" rispettivamente in data 02/01/2007 per le sedi formative di Messina, Villafranca, Catania, Palermo ed Agrigento, in data 02/01/2008 per le sedi formative di Messina, Catania e Palermo ed in data 02/01/2009 per le sedi formative di Messina, Ca-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

tania e Palermo, omettendo di rispettare le prescrizioni regionali relative alla scelta del contraente ed alla economicità della gestione contenute nella circolare reg sic. N. 6/04/FP dell'11.6.2004;

SAUTA in qualità di presidente dell'ARAM versava a POZZI quali corrispettivi per i servizi resi le cifre esorbitanti di **Euro 62.400,00** nel corso dell'anno 2007 (a fronte di spese sostenute da NAPI per lavoratori autonomi per prestazioni di servizi di pulizie fornite per un importo complessivo pari ad **Euro 12.803,00**); di **Euro 256.900,00** nel corso dell'anno 2008 (a fronte di spese sostenute da NAPI per compensi erogati a lavoratori per prestazioni di servizi di pulizie pari ad **Euro 18.187,00**), di **Euro 115.200,00** nel corso dell'anno 2009 (a fronte di spese sostenute da NAPI per lavoratori per prestazioni di servizi di pulizie fornite per un importo complessivo pari ad **Euro 10.375,00**) e dunque complessivamente nel triennio pari a euro **434.500,00**

conducendo in errore gli organi regionali in ordine all'effettivo onere della prestazione e sulla dimensione del corrispettivo, nonché sul complesso rapporto di interessenze economiche tra SAUTA e LO PRESTI, conseguivano un ingiusto profitto non inferiore a 350.000 euro in Messina fino al 2012 data dell'ultima rendicontazione.

**SAUTA - FELICIOTTO**

7) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità di seguito descritte, SAUTA quale legale rappresentante dell'ente ARAM, ammesso a finanziamenti pubblici regionali in materia di formazione professionale e, dunque, incaricato di pubblico servizio, FELICIOTTO, moglie del SAUTA quale legale rappresentante della Trinacria s.r.l., alla quale SAUTA era cointeressato, si appropriavano di ingenti somme di denaro pubblico distraendolo dalle finalità della formazione, secondo il seguente meccanismo:

SAUTA e FELICIOTTO stipulavano "contratti di pulizia dei locali ad uso scolastico e/o corsi di formazione professionale";

SAUTA in qualità di presidente dell'ARAM versava a FELICIOTTO **Euro 140.200,00**, a fronte di spese sostenute per tutto il personale dipendente dalla trinacria (compreso quello adibito a compiti amministrativi) pari ad **Euro 32.826,00**, appropriandosi così per il tramite della società Trinacria 2001 (da lui controllata e gestita dalla moglie FELICIOTTO) di un ingiusto profitto per un importo complessivo superiore ad euro 100.000

In Messina nel 29/12/2006 data dell'ultima fattura.

GALLETTI Stefano

8) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché essendo titolare di quote nonché commercialista della Sicilia Service srl, in concorso con SAUTA, proprietario occulto della società, e con LO PRESTI e NATOLI - che persuadeva a fungere da prestanome della predetta società allo scopo di consentire al SAUTA di impossessarsi del denaro pubblico da lui gestito nell'ambito della formazione professionale, - operavano con le seguenti modalità:

SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico, e in particolare: dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare immobili da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, consentiva che la SICILIA SERVICE srl (società di cui aveva occultamente il controllo), si interponesse nelle locazioni per lucrare la differenza, e che la stessa, della quale risultava socio unico LO PRESTI NATALE, acquisisse in locazione: